

## GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

### OMISSIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE (in vigore dal 15 Novembre 2011)

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA Codice Civile e leggi speciali	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
Iscrizione atto costitutivo di SPA, SAPA, SRL, COOP	Artt. 2330, 2454 – 2330 2463 – 2330 2523 - 2330	20 gg dalla data dell'atto o dal provvedimento di autorizzazione	Notaio e amministratori	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
				103,00	1.032,00	<b>206,00</b>		
Iscrizione atto costitutivo di SNC, SAS	Artt. 2296, c. 1; 2315 - 2296	30 gg dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
			Notaio (se atto pubblico)	10,00	516,00	<b>20,00</b>		Archivio notarile
Iscrizione atto costitutivo di CONSORZIO con attività esterna	Art. 2612, c. 1	30 gg dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione atto costitutivo di ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Art. 2201 C.C., Art. 12, c. 1, DPR n. 581/1995	30 gg dalla data dell'atto	Legale rappresentante	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione atto costitutivo e deposito contratto di GEIE	Art. 4, D. Lgs. n. 240/1991	30 gg dalla data dell'atto	Amministratori	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione atto costitutivo di SOCIETA' SEMPLICE	Art. 18, c. 5, DPR n. 581/1995	30 gg dalla data dell'atto	Soci Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
<b>Iscrizione di atto modificativo di SPA, SAPA, SRL, COOP</b>	Artt. 2436 2454 - 2330 2480 – 2436 2545-novies	30 gg dalla data dell'atto	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
<b>Iscrizione di atto modificativo di SNC, SAS</b>	Artt. 2300 2315 – 2300 -	30 gg dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Iscrizione di atto modificativo di CONSORZIO con attività esterna</b>	Art. 2612, c. 3 -	30 gg dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Iscrizione di atto modificativo di ENTE PUBBLICO ECONOMICO</b>	Art. 12, c. 4, DPR n. 581/1995	30 gg dalla data dell'atto	Legale rappresentante	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Iscrizione di atto modificativo di GEIE</b>	Art. 3, D. Lgs. n. 240/1991	30 gg dalla data dell'atto	Amministratori	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Iscrizione di atto modificativo di SOCIETA' SEMPLICE</b>	Art. 18, c. 5, DPR n. 581/1995 - 2630	30 gg dalla data dell'atto	Soci Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
Iscrizione della decisione di fusione	Artt. 2502-bis 2436	30 gg dalla data dell'atto	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
Iscrizione della decisione di scissione	Artt. 2506-ter 2436	30 gg dalla data dell'atto	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione dell'atto di fusione	Art. 2504	30.gg dalla data dell'atto	Notaio e	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile Camera di Commercio
			amministratori società incorporante o nuova società	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>		
Iscrizione dell'atto di scissione	Artt. 2506-ter 2504	30.gg dalla data dell'atto	Notaio e	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile Camera di Commercio
			amministratori società incorporante o nuova società	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>		
Iscrizione dell'esecuzione della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di SPA, SRL	Artt. 2444 2481-bis - 2630	30 gg. dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Comunicazione del versamento del capitale sociale	Dato REA L. n. 630/1981 D.M. 9.3.1982	30 gg dalla data del versamento	Amministratori	10,00 o 30,00	30,00 o 154,00	<b>10,00</b> o <b>51,33</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
Iscrizione della nomina degli amministratori di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema tradizionale)</b>	Art. 2383, c. 4 2519 - 2383	30 gg dalla notizia della nomina	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della cooptazione degli amministratori di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema tradizionale)</b>	Art. 2383, 2386 2519 – 2383 - 2386	30 gg dalla notizia della nomina	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina dei consiglieri di gestione di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema dualistico)</b>	Art. 2409-undecies 2519 – 2383 – 2409-undecies 25219 – 2409-noviesdecies	30 gg dalla notizia della nomina	Consiglieri di gestione	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina degli amministratori di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema monistico)</b>	Art. 2409-noviesdecies - 2383 2519 - 2383	30 gg dalla notizia della nomina	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina degli amministratori di SRL	Artt. 2475 - 2383, c. 4	30 gg dalla notizia della nomina	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
Iscrizione della nomina degli amministratori delegati di SPA, SAPA, SRL; COOP	Art. 2383, c. 4 2519 - 2383	30 gg dalla notizia della nomina	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della cessazione dalla carica di amministratori di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema tradizionale)</b>	Art. 2385, c. 3 2519 - 2385, c. 3	30 gg. dalla data dell'evento	Collegio sindacale	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della cessazione dalla carica dei consiglieri di gestione di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema dualistico)</b>	Art. 2385, c. 3 2409-undecies 2519 – 2409-undecies - 2385	30 gg. dalla data dell'evento	Collegio sindacale	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della cessazione dalla carica di amministratori di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema monistico)</b>	Art. 2385, c. 3 2409-noviesdecies 2519 – 2409-noviesdecies -2385	30 gg. dalla data dell'evento	Collegio sindacale	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della cessazione di amministratori di SRL	Art. 2475, c. 2 2383, c. 4	30 gg dalla data dell'evento	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
Iscrizione della nomina, conferma e cessazione del collegio sindacale di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema tradizionale)</b>	Art. 2400, c. 3 2519 - 2400	30 gg. dalla notizia della nomina o dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina, conferma e cessazione dei componenti del Comitato di sorveglianza di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema dualistico)</b>	Art. 2400, c. 3 2409 – 223-septies disp.att. 2519 - 2400	30 gg. dalla notizia della nomina o dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina, conferma e cessazione dei componenti del Comitato di Controllo di SPA, SAPA, COOP <b>(Sistema monistico)</b>	Art. 2400, c. 3 2409 – 223-septies disp. Att. 2519 - 2400	30 gg. dalla notizia della nomina o dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina, conferma e cessazione dei componenti del Collegio sindacale di SRL	Artt. 2477 - 2400	30 gg. dalla notizia della nomina o dalla data dell'atto	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina, conferma e cessazione di amministratori di GEIE	Art. 3, D. Lgs. n. 240/1991	30 gg. dalla notizia della nomina o dalla data dell'atto.	Amministratori	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
Iscrizione della dichiarazione di socio unico di SPA o della Ricostituzione della pluralità dei soci di SPA	Art. 2362	30 gg dalla iscrizione nel libro soci	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della dichiarazione di socio unico di SRL o della Ricostituzione della pluralità dei soci di SRL	Art. 2475-bis 2480, c. 5 e 8	30 gg dalla iscrizione nel libro soci	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione del verbale di acquisto di beni o di crediti dei promotori da parte della società entro due anni dalla sua costituzione (SPA)	Art. 2343-bis Art. 2343-bis, c. 2	30 gg.	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina, conferma e cessazione del rappresentante comune degli obbligazionisti	Artt. 2415 2417, c. 3	30 gg dalla notizia della nomina	Rappresentante comune	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
<b>Omessa convocazione dell'assemblea per deliberare assembleari conseguenti alla riduzione del capitale di oltre 1/3 per perdite</b> (aumento del capitale sociale, trasformazione, fusione, scioglimento) o <b>su richiesta della minoranza in caso di S.p.A.</b>	Artt. 2631 <sup>1</sup> 2367 2446 2447		Amministratori e sindaci di società di capitali e cooperative	1.376 <sup>1</sup>	8.262 <sup>1</sup>	<b>2.752<sup>1</sup></b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Omessa convocazione dell'assemblea dei soci negli altri casi previsti dalla legge</b>	Art. 2631 <sup>1</sup>		Amministratori e sindaci di società di capitali e cooperative	1.032,00	6.197	<b>2.064</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

<sup>1</sup> **Art. 2631** - *Omessa convocazione dell'assemblea.*

1. Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.032 a 6.197 euro**. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è **umentata di un terzo** in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.



ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
<b>Deposito bilancio d'esercizio di SPA, SAPA, SRL, COOP</b>	Artt. 2435, c. 1 2478-bis, 2435, c. 1 c. 1; 2478-bis, c. 2 2519 – 2435 c. 1	30 gg dalla data di approvazione	Amministratori	137,33	1.376,00	<b>274,66</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Deposito della situazione patrimoniale di CONSORZIO con attività esterna</b>	Art. 2615, c. 1	Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 febbraio)	Amministratori	137,33	1.376,00	<b>274,66</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Deposito dello stato patrimoniale e del conto economico di GEIE</b>	Art. 7, D. Lgs. n. 240/1991	Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio	Amministratori	137,33	1.376,00	<b>274,66</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
<b>Deposito dell'elenco soci di SPA, SRL (*)</b>	Art. 2435 c. 2 2478-bis, c. 2	30 gg dalla data di approvazione del bilancio	Amministratori	137,33	1.376,00	<b>274,66</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Deposito dell'elenco dei consorziati dei CONSORZI FIDI</b>	Art. 13, commi 34 e 35. D.Lgs. n. 269/2003	30 gg dalla data di approvazione del bilancio	Amministratori	137,33	1.376,00	<b>274,66</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Deposito del bilancio di Società estera con sede secondaria in Italia</b>	Art. 101-quater, disp.att. Art. 2508	30 gg dalla data di approvazione	Amministratori	137,33	1.376,00	<b>274,66</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

(\*) Ai sensi dell'art.16, comma 12-undecies della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, dal 31 marzo 2009 è **soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci per le sole Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a Responsabilità Limitata**, previsto dall'art. 2478 del C.C. Di conseguenza le Srl - anche nella forma consortile - non sono più tenute a depositare l'elenco soci entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, né a confermare l'elenco soci già depositato allegato al deposito del bilancio dell'esercizio precedente.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
Iscrizione dell'atto di cessione di quote di SRL	Art. 2479, c. 4	30 gg	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
Iscrizione dell'atto di cessione d'azienda	Art. 2556, c. 2	30 gg.	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
Iscrizione, modifica e cancellazione di sede secondaria di SPA, SAPA, SRL e COOP	Artt. 2436 - 2480; 2545-novies	30 gg.	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
Iscrizione dell'atto di scioglimento e liquidazione di CONSORZIO con attività esterna e modifica delle cariche dei liquidatori	Art. 2612, c. 3	30 gg.	Liquidatori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione della nomina dei liquidatori e eventi modificativi di GEIE	Art. 7, D. Lgs. n. 240/1991	30 gg	Liquidatori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione dell'atto di revoca dello scioglimento e della messa in liquidazione di SPA, SAPA, SRL, COOP	Artt. 2436 – 2487-ter 2519	30 gg dalla data dell'atto	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
Iscrizione dell'atto di scioglimento con liquidazione SPA, SAPA, SRL e COOP	Artt. 2411 2436 2519	30 gg. dalla data dell'atto	Notaio	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE (1)		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1)	SPESE DI NOTIFICA (2)	SCRITTI DIFENSIVI
Iscrizione dell'atto di scioglimento e messa in liquidazione di SNC e SAS	Artt. 2300 2315 – 2300	30 gg.	Liquidatori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione dell'atto di scioglimento senza liquidazione di SNC e SAS	Artt. 2300 2315 – 2300	30 gg.	Amministratori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione dell'atto di scioglimento e messa in liquidazione di SOCIETA' SEMPLICE	Art. 18, c. 4, D.P.R. n. 581/1995	30 gg.	Liquidatori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione dell'atto di nomina, modifica della carica di liquidatore di SPA, SAPA, SRL e COOP	Artt. 2450-bis 2487-bis 2519	30 gg dalla notizia della nomina	Liquidatori			<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
Iscrizione dell'atto di modifica della carica di liquidatore di SNC e SAS	Art. 2309	30 gg dalla notizia della nomina	Liquidatori	103,00	1.032,00	<b>206,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo** (Vedi il Punto 1 a pag. 14).

(2) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

ADEMPIMENTO	NORMA VIOLATA (Codice Civile e leggi speciali)	TERMINE	SOGGETTI OBBLIGATI	SANZIONE		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SPESE DI NOTIFICA (1)	SCRITTI DIFENSIVI
				Minimo	Massimo			
<b>Iscrizione di impresa individuale</b>	Artt. 2196; 2194 Art. 18, c. 1 e 2, DPR n. 581/1995	30 gg. dalla data dell'evento	Titolare	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Iscrizione di modifiche (ditta, sede, attività, e cambio sezione) e di cancellazione di IMPRESA INDIVIDUALE</b>	Artt. 2196; 2194 Art. 18, c. 3, DPR n. 581/1995	30 gg. dalla data dell'evento	Titolare	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio
<b>Deposito PROCURA da parte di imprenditore individuale</b>	Artt. 2196, 2194; 2206; 2207	Non sono previsti termini	Titolare e Procuratore					
<b>Iscrizione, modifica e cancellazione di sede secondaria di IMPRESA INDIVIDUALE</b>	Art. 2197  Art. 2197	30 gg. dalla data dell'evento	Titolare	10,00	516,00	<b>20,00</b>	Variabile da 5,16 a 15,00	Camera di Commercio

(1) Tale importo potrebbe variare da Camera a Camera.

## **1. SANZIONI - Dimezzati gli importi delle sanzioni previsti dall'art. 2630 C.C.**

Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il comma 5, dell'articolo 9, della **legge 11 novembre 2011, n. 180**, recante *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*, ha sostituito l'articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.

Si passa, infatti, dagli importi di 206,00 e di 2.065,00 euro **a 103,00 e 1.032,00 euro**. Non solo: se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono **nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria viene addirittura **ridotta ad un terzo**. Per cui, **per istanze presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine (dal 31° al 60° giorno), la sanzione da pagare è di 68,66 euro; oltre il 61° giorno l'importo diventa di 206,00 euro.**

Se, invece, si tratta di **omesso deposito dei bilanci**, la sanzione amministrativa pecuniaria - a decorrere **dal 15 novembre 2011**, data di entrata in vigore della legge in questione - **è aumentata di un terzo**. Per cui, **per il ritardato deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi, se il pagamento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine (dal 31° al 60° giorno), la sanzione da pagare è di 91,56 euro; oltre il 61° giorno l'importo diventa di 274,66 euro.**

N.B. In materia di applicazione delle sanzioni amministrative vige il principio *"tempus regit actum"* in base al quale la legge dispone che per l'avvenire e l'eventuale retroattività deve risultare da espressa dichiarazione del legislatore, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Pertanto indipendentemente dalla data di presentazione/protocollo della denuncia tardiva se i termini scadevano prima del 15 novembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 180 del 11 novembre /2011) si applicano gli importi previsti dall'art. 2630 del C.C., nel momento in cui la violazione è stata commessa e quindi in epoca antecedente alla sua modifica.

## **2. SANZIONI REA**

Gli importi delle sanzioni REA (attività, residenza, apertura e/o chiusura di unità locali, ecc.) sono i seguenti:

- **ritardo nella presentazione delle denunce:**
  - a) dal 31° al 60° giorno dopo la scadenza del termine per la denuncia: **10,00 euro** (1/3 del massimo edittale di 30,00 euro)
  - b) oltre 60 giorni dopo la scadenza del termine per la denuncia: **51,33 euro** (1/3 del massimo edittale di 154,00 euro)
- **denuncia non veritiera:** **da 5,00 a 206,00 euro** (art.1, comma 3, L. n. 630/1981 e art. 3, D.L. n. 357/1987, convertito dalla legge n. 435/1987).

### **ATTENZIONE:**

- 1) **In passato, tali sanzioni non venivano applicate da tutte le Camere di Commercio in quanto alcune ritenevano che non poteva essere trasferita al Registro delle imprese una normativa (L. n. 630/1981 e art. 5, D.M. 9 marzo 1982) dettata nella vigenza del Registro ditte, non più operante.** Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Circolare n. 3627/C del 5 agosto 2009**, riportando un **parere del Consiglio di Stato** (n. 898/2008 del 23 luglio 2009), ha sostenuto che **continuano a sussistere le sanzioni previste dalla normativa riguardante il registro ditte, senza che possa ritenersi, nella fattispecie che si sia in presenza di un'applicazione analogica della disciplina sanzionatoria.**
- 2) **Non hanno subito variazioni le sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 2194 (imprese individuali) e 2631 (tardata convocazione assemblea ordinaria) del codice civile e quelle relative all'omesso rispetto del termine per l'iscrizione di notizie REA nonché quelle relative a leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, ecc.).**

### **APPENDICE NORMATIVA**

<b>L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale.</b>	<p><b>Art. 5 - (Concorso di persone)</b> Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.</p> <p><b>Art. 7 - (Non trasmissibilità dell'obbligazione)</b> L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.</p> <p><b>Art. 16 - Pagamento in misura ridotta.</b> 1. È ammesso il <b>pagamento di una somma in misura ridotta</b> pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (Omissis)</p> <p><b>Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.</b> 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (1). 2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.</p>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.</p> <p>4. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (1).</p> <p>5. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.</p> <p>6. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.</p> <p>7. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (1)</p> <p><i>(1) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.</i></p> <p><b>Art. 22-bis - Competenza per il giudizio di opposizione.</b> (1)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone <b>davanti al giudice di pace.</b></p> <p>2. L'opposizione si propone <b>davanti al tribunale</b> quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;</li> <li>b) di previdenza e assistenza obbligatoria;</li> <li>c) urbanistica ed edilizia;</li> <li>d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;</li> <li>e) di igiene degli alimenti e delle bevande;</li> <li>f) <b>di società</b> e di intermediari finanziari;</li> <li>g) tributaria e valutaria.</li> </ul> <p>3. L'opposizione si propone altresì <b>davanti al tribunale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;</li> <li>b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;</li> <li>c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</li> </ul> <p>4. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.</p> <p><i>(1) Articolo aggiunto dall'art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.</i></p>
<p><b>Codice Civile</b></p>	<p><b>Art. 2194 – Inosservanza dell’obbligo di iscrizione</b></p> <p>[1] Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634 (*), chiunque (**) omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda <b>da lire ventimila a lire un milione (**).</b></p> <p><i>(*) Ora: art. 2630</i></p> <p><i>(**) Compresi i notai.</i></p> <p><i>(***) Ora: <b>da 10,00 a 516,00 euro.</b></i></p>



<p><b>LEGGE 11 novembre 2011, n. 180: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.</b> (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011) – <b>In vigore dal 15 novembre 2011.</b></p>	<p><b>Art. 2630 - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.</b> 1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>da 103 euro a 1.032 euro</b>. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.</p> <p><b>Art. 2631 - Omessa convocazione dell'assemblea.</b> 1. Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>da 1.032 a 6.197 euro</b>. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è <b>aumentata di un terzo</b> in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.</p>
<p><b>Legge 16 febbraio 1913, n. 89 Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.</b></p>	<p><b>Art. 138-bis (1)</b> 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa <b>da lire 1.000.000 a lire 30.000.000 (*)</b>. 2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge. <i>(1) Articolo inserito dall'art. 32, comma 5, L. 24 novembre 2000, n. 340.</i> <i>(*) Ora: <b>da 516,00 a 15.493,00 euro</b>.</i></p>
<p><b>D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433.</b></p>	<p><b>Art. 51. Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative.</b> 1. (Omissis) 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, <b>la cifra è arrotondata eliminando i decimali.</b></p>

**Nota del Ministero dell'Interno  
del 29 novembre 2001**

Le regola di arrotondamento prevista dal comma 3 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 213/1998 opera soltanto con riferimento alle sanzioni previste in misura fissa.

Qualora è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, mediante il versamento di un terzo del massimo edittale, **la cifra derivante da tale calcolo conserva i decimali.**